

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 191-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 4 novembre 1981 (V. Stampato n. 191)*

*modificato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 21 aprile 1982 (V. Stampato n. 2957)*

**d'iniziativa dei senatori de' COCCI, VITALE Antonio, D'AREZZO, ROMEI, LONGO, SALERNO, MEZZAPESA, ACCILI, GIACOMETTI e MAZZOLI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 aprile 1982*

**Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie  
a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

b) da fidejussione bancaria rilasciata da istituto di credito di diritto pubblico, banca di interesse nazionale, cassa di risparmio, monte di credito su pegno, banca di

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico:*

a) *identica;*

b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

credito ordinario e popolare, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309, e 22 maggio 1956, n. 635;

c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il ramo cauzioni o il ramo credito e disponga del margine di solvibilità previsto dagli articoli 35 e seguenti della legge 10 giugno 1978, n. 295, e tale margine ammonti, nell'ultimo esercizio, ad almeno lire otto miliardi. Detto importo è ridotto a lire quattro miliardi per le società che non esercitano rami diversi da quelli credito e cauzioni. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato curerà la redazione annuale dell'elenco delle imprese di assicurazione che presentino i requisiti predetti e la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Le condizioni ed i limiti suindicati si applicano alle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo cauzioni in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. Le imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in data anteriore dovranno adeguare il margine di solvibilità ai limiti predetti entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Durante tale periodo sono inserite nell'elenco innanzi previsto a condizione che siano in regola con le disposizioni che disciplinano le riserve tecniche ed il margine di solvibilità.

Art. 2.

Diritti ed azioni, di cui godeva il creditore beneficiario della prestazione garantita da cauzione costituita in uno dei modi sopra detti, si trasferiscono in surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di inadempimento del debitore principale ed incameramento della cauzione.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

c) *identica*.

Art. 2.

*Identico*.